



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

tel. 0835593811 - fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

Prot.: **00187-42**

ORDINANZA N. 165 DEL 30 dicembre 2016

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi botti e fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia sul territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc.;

CHE ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;

CHE tale condotta può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica ed è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

CHE l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito dell'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità della vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale, con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti stradali;

VISTO che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

PRESO ATTO che la cronaca degli ultimi anni ha reso evidente come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, siano molto legati a un'immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti e ritenuto quindi opportuno cercare di contrastare, anche mediante maggiori controlli in materia, la circolazione di tali prodotti illegali;

CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

PRESO ATTO dell'esistenza, in commercio, di fuochi d'artificio silenziosi o a basso impatto acustico che non costituirebbero causa dei disagi sopra elencati;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale pur ritenendo di dover essere in primo piano nella tutela della incolumità pubblica, nel promuovere la sicurezza urbana e la salvaguardia del patrimonio pubblico, nella protezione degli animali e della quiete in ambito urbano, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;

CONSTATATA l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio e di regolamentare e limitare l'uso dei botti e fuochi d'artificio sul territorio comunale.

PRESO ATTO che, in coincidenza del capodanno, è però ormai tradizione antica e consolidata quella di festeggiare con botti ed altri artifici legali, l'inizio del nuovo anno;

RITENUTO quindi, in omaggio alla tradizione, tollerare solo per alcune ore l'uso di fuochi o botti;

VISTA la nota del Prefetto di Matera prot 35312/12B.1 del 13.12.2016 relativa a "Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici e di quelli non classificati tra i prodotti esplodenti – Comunicazioni ed invito a massimo impegno per controlli accurati al fine della sicurezza della collettività".

VISTO il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere con eccezione nella giornata del 31 dicembre 2016 dalle ore 23:30 alle ore 00:30 del giorno successivo.

SANZIONI

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

AVVERTE

Che a norma dell'Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 è ammesso ricorso, entro 30 giorni al Prefetto, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che sia trasmessa in copia:

- al Prefetto, tramite posta certificata
- al Corpo di Polizia Municipale di Montalbano Jonico
- al Comando di Stazione dei Carabinieri di Montalbano Jonico

Inoltre, che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico.



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE